



Documento di consultazione n. 1/2016

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITA' DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLO 30-TER E AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-TER DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 – CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SULLA VALUTAZIONE INTERNA DEI RISCHI E DELLA SOLVIBILITA'.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica. Il medesimo schema può essere utilizzato anche per i commenti e contributi relativi agli allegati (con i relativi punti) e alla tabella allegata al documento di consultazione.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	ANIA
Osservazioni generali	<p>Con riferimento alla richiesta di redazione ORSA su dati al 31 dicembre 2015 si chiede di considerare che in Solvency II ORSA è visto come uno strumento che le compagnie utilizzano per definire e indirizzare la loro strategia di business nonché gli stessi processi decisionali. Si chiede conferma di poter inviare l'esercizio FLAOR, seguendo le disposizioni definite nella fase preparatoria, senza prevedere adempimenti specifici nell'assunto che il documento in esame si applichi per l'esercizio ORSA che verrà trasmesso a partire dal 2017. Inoltre per quanto concerne l'esercizio ORSA a regime, quindi in data successiva al 2016, si fa presente l'opportunità di non indicare una data di riferimento univoca proprio al fine di garantire che vi sia coerenza con il Business Plan/Capital Planning anche di gruppo.</p> <p>Inoltre, l'impostazione prevista da EIOPA nelle Linee Guida lascia libertà alle compagnie nella definizione delle tempistiche relative ad ORSA. Mantenere l'impostazione europea in fase di recepimento nazionale garantirebbe un level playing field tra le compagnie operanti nei vari Stati membri e garantirebbe omogeneità</p>



		<p>nell'applicazione della disciplina Solvency II anche ai Gruppi internazionali. Si ritiene pertanto auspicabile un elevato livello di armonizzazione nelle regolamentazioni dei diversi Stati membri. Tale auspicio è volto infatti a garantire uniformità e integrazione relativamente ai processi di predisposizione dell'informativa sul rischio, di particolare rilevanza per i gruppi presenti in diversi paesi esteri che hanno la necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none">- definire piani di lavoro integrati per la produzione delle Relazioni delle compagnie facenti parte del Gruppo e la Relazione predisposta dalla Capogruppo stessa (Group ORSA Report),- definire un set informativo minimo comune per la reportistica sulla posizione di solvibilità e sul profilo di rischio, soggetto ad integrazioni sulla base delle aspettative regolamentari locali. <p>In riferimento al contenuto minimo, il Regolamento dettaglia i punti principali sia in riferimento alla Relazione per il supervisore sia all'Evidenza di ciascuna valutazione (Allegati 2 e 3), con un elevato livello di dettaglio. Tali specificazioni supportano la predisposizione della Relazione e dell'Evidenza e ne garantiscono coerenza nella predisposizione. Si ritiene tuttavia che limitino in parte la flessibilità, i.e. capacità di adattare il contenuto allo specifico profilo dell'impresa, in termini di strategia e rischio.</p>
Osservazioni e proposte		
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
Relazione di presentazione	Capitolo Richiesta di redazione ORSA su dati 2015	Considerando quanto espresso nei commenti generali in merito alla richiesta di redazione ORSA su dati 2015, si propone di mantenere la scadenza del 30 giugno 2016, in coerenza con le tempistiche della fase preparatoria.
Art. 3	1, b)	Si propone la seguente integrazione: <i>Le disposizioni del presente Regolamento si applicano... "alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo per il quale non sia intervenuta dichiarazione da parte dei competenti organi di equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale".</i>
4/12	1	Il Regolamento Delegato 2015/35 all'Articolo 262" <i>Fabbisogno di solvibilità globale" specifica che: "1.La</i>



		<p><i>valutazione del fabbisogno di solvibilità globale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE è rivolta al futuro". Si richiede, pertanto, di riformulare l'articolo 4 comma 1 eliminando il riferimento alla valutazione attuale: "In conformità a quanto previsto dall'articolo 30-ter del Codice, l'impresa effettua l'ORSA, in un'ottica prospettica". Qualora si decida di mantenere il riferimento alla valutazione attuale, si richiede di specificare cosa si intende per tale valutazione. La valutazione con logica attuale è già richiesta per finalità di carattere regolamentare. IVASS intende forse una valutazione attuale con finalità diverse da quelle regolamentari? Ovvero richiede alle impresa di fornire, in chiave attuale, sia una vista regolamentare sia una vista di tipo "ORSA"? Inoltre, le risultanze della valutazione attuale devono essere inserite nel report ORSA (allegato 3, comma 2). Sarebbe utile un chiarimento in tal senso.</i></p> <p>Così come espresso nelle considerazioni generali si richiede di considerare l'opportunità che "il regular ORSA" non faccia riferimento ad una specifica data (chiusura di esercizio), così da lasciare la possibilità a ciascuna Impresa di decidere tale data in funzione delle proprie tempistiche legate al proprio ciclo di pianificazione strategica.</p>
4	1	Il documento richiede che l'analisi ORSA sia effettuata con riferimento ai dati al 31 dicembre. Una data prefissata non sembrerebbe coerente con la finalità di ORSA, strumento strettamente connesso con i processi di Business Plan e Capital Planning nonché con l'organizzazione interna. Pertanto tempistiche o scadenze prefissate mal si coniugano con ORSA. Conseguentemente si auspica l'eliminazione del riferimento al 31 dicembre.
4	3	Con riferimento all'individuazione dei rischi "più Significativi", si chiede di specificare se devono essere considerati significativi solo i rischi Pillar I, visto che si fa riferimento ad <i>esigenze di capitale</i> .
4	5	Si chiede di specificare se, in caso di PIM si può fare riferimento alla relativa documentazione anche per tracciare e documentare la procedura di gestione dei rischi.
5		Nella normativa EIOPA (Orientamenti sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità - Orientamento 6 – Relazione interna sull'ORSA) il compito di comunicare i risultati e le conclusioni dell'ORSA all'Alta Direzione e alle strutture interessate è in capo all'Impresa (1.18 <i>L'impresa dovrebbe comunicare a tutto il personale interessato almeno i risultati e le conclusioni dell'ORSA, una volta che il processo e i risultati siano stati approvati dall'OADV.</i>) invece sia in questo regolamento, che nel Regolamento 20, questo compito viene affidato all'Organo Amministrativo; si auspica un chiarimento in merito alla ragione di questa scelta e si propone di valutare la possibilità di tornare alla versione originale in cui la comunicazione è in capo all'Impresa.



5	3	<p>Sarebbe auspicabile un chiarimento sul documento da presentare all'Organo Amministrativo. Non sembrerebbe chiaro, infatti se si fa riferimento all'<i>informativa interna di cui all'art.6</i> oppure al documento che viene inviato al Supervisore.</p> <p>Inoltre si propone di specificare cosa si intende con approccio top down.</p> <p>Secondo questo tipo di approccio, inoltre, l'alta direzione e le strutture interessate forniscono l'ORSA al CdA. Di conseguenza si propone di chiarire se il documento divulgato sia <i>l'informativa interna</i> con le conclusioni del CdA.</p>
6	1	Si richiede di esplicitare che cosa si intende per <i>ulteriori mezzi per far fronte</i> ai rischi non quantificabili.
7		Si richiede, in caso di utilizzo di un Modello interno, di poter fare riferimento alla relativa documentazione.
8		Si suggerisce di chiarire l'aspettativa in termini di Analisi della capacità di rispettare nel continuo i requisiti patrimoniali obbligatori. Ci si aspetta oltre alla valutazione ORSA anche un monitoraggio nel continuo?
9	2	Si chiede conferma che l'elenco delle attività riportato all'articolo 9 comma 2 non sarebbe da intendersi in ordine prioritario e che le attività descritte siano da considerarsi come un elenco non esaustivo di esempi.
9	3	Si ritiene il comma "Le valutazioni di cui al presente articolo devono essere incluse nella relazione ORSA per il Supervisore" non necessario essendo il contenuto minimale della relazione ORSA riportato nel dettaglio nell'Allegato 3.
11	1	Si richiede di esplicitare che l'approvazione da parte dell'organo amministrativo si riferisce alla relazione ORSA e non alle risultanze ORSA. Generalmente infatti il Consiglio approva le risultanze ORSA insieme ai risultati del piano e la relazione ORSA viene predisposta in un momento successivo ed anch'essa sottoposta ad approvazione del Consiglio. Difficilmente però la data di approvazione della relazione ORSA avviene entro due settimane dalla data di approvazione delle risultanze ORSA.
11	1	Si suggerisce di riformulare il comma come segue: "... entro due settimane successive all' approvazione da parte dell'organo amministrativo ..."
11/15	2	L'equiparazione dei termini di invio dell'ORSA report ai termini previsti dall'Art. 312 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 (c.d. Atti Delegati), relativi all'invio dei modelli



		<p>quantitativi, non sembra tenere in considerazione i tempi necessari per lo svolgimento delle ulteriori valutazioni proprie del processo ORSA e per la discussione, valutazione, condivisione e delibera del l'Organo Amministrativo. Inoltre, considerando che il Regolamento europeo non definisce una scadenza specifica per la relazione ORSA, come sottolineato anche nei commenti generali, qualora venga definita una scadenza per tale invio si chiede di posticipare il termine per l'invio del Report ORSA di almeno due/tre settimane rispetto alla scadenza dei QRT's (coincidente con quella del narrative), comunque rispettando lo spirito di EIOPA di prevedere un lasso di tempo maggiore per i Gruppi.</p> <p>Rendere concomitante queste due scadenze, ORSA e modelli quantitativi annuali, renderebbe difficoltosa la descrizione di fatti di bilancio e fare riferimenti al contenuto del narrative (SFCR o RSR).</p> <p>In qualunque caso, si sottolinea che per ORSA di gruppo sarebbero necessarie ulteriori settimane, come previsto per i modelli quantitativi di gruppo, considerando i tempi per raggruppare/elaborare le risultanze a livello di singola impresa.</p>
11	1 e 2	<p>La scadenza prevista dall'articolo 11 comma 1 ("entro due settimane dalla approvazione da parte dell'organo amministrativo delle risultanze dell'ORSA.") potrebbe essere in contrasto con la scadenza prevista dall'articolo 11 comma 2 ("La trasmissione di cui al comma 1 avviene entro i termini indicati dal citato articolo 312 degli Atti delegati (comma 1, lettera c) per la trasmissione dei modelli quantitativi annuali"), qualora il CdA che approva le risultanze dell'ORSA venga tenuto con una distanza temporale di oltre due settimane rispetto alla trasmissione dei modelli quantitativi annuali. Prevedere che l'impresa sempre dia comunicazione preventiva all'IVASS potrebbe risultare oneroso e non efficiente.</p> <p>Inoltre, sul punto, si richiamano le considerazioni effettuate nei commenti generali per cui sarebbe auspicabile non indicare una data univoca ritenendo che tempistiche/scadenze predefinite mal si coniughino con la finalità di ORSA.</p>
11	4	<p>In riferimento all'informativa relativa alle eventuali modifiche apportate al processo ORSA, si propone di utilizzare, ai fini della comparazione per la verifica di eventuali modifiche, la medesima informativa dell'anno precedente.</p> <p>Nel caso in cui il riferimento sia invece relativo all'informativa contestuale, poiché la prima predisposizione del Regular Supervisory Report è prevista successivamente all'ORSA Report relativo all'anno 2015, si propone di limitare la descrizione del processo nell'ORSA Report ad una breve sintesi, in quanto il processo viene di norma definito nella Politica di valutazione dei rischi.</p>
12	1	<p>L'articolo 12 presente due commi 1. Si suggerisce di correggere la numerazione dei commi.</p>

12	3	<p>Come già evidenziato nei precedenti commenti, si chiede di specificare che anche tale previsione debba essere applicata a partire dalle trasmissioni effettuate nel 2017 e, quindi, non sia da considerarsi per la richiesta di ORSA (FLAOR) sui dati 2015.</p> <p>Si richiede di poter comunicare solo la variazione dell'approccio in particolare per i gruppi tutti italiani, anziché effettuare una specifica richiesta di autorizzazione ogni anno.</p>
12	5	Si ritiene che l'esercizio ORSA essendo strettamente connesso a processi decisionali interni non debba avere tempistiche/scadenze predefinite come da commenti precedenti (art. 12 comma1).
13	2 f)	Si ritiene che possa essere utile esplicitare cosa si intenda per "ragionevolezza" degli effetti di diversificazione.
Allegato 1		<p>Si ritiene che la Politica di valutazione dei rischi e della solvibilità debba contenere processi ma non procedure che implicano un dettaglio operativo non coerente con i contenuti di una politica.</p> <p>Nel punto i) si suggerisce di eliminare il termine "frequenza".</p> <p>Si richiedono ulteriori chiarimenti per i punti iii) e iv).</p> <p>In particolare il punto iii) ci sembra più un contenuto da includere nella relazione ORSA piuttosto che nella politica;</p> <p>per quanto riguarda invece il punto iv) si richiede un chiarimento rispetto a quale tempistica si fa riferimento.</p>
Allegato 2	f	Si auspicano ulteriori chiarimenti per il punto f) rispetto alla flessibilità considerata.
Allegato 2	i)	Si precisa come la previsione riferita all'Evidenza di ciascuna valutazione dei rischi e della solvibilità richieda al comma i) la valutazione dello scostamento tra il profilo di rischio individuato nella valutazione ORSA e la formula standard. Al fine dell'allineamento con l'analisi di cui all'Art. 9 della Consultazione si suggerisce di prevedere l'analisi rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità, in coerenza con l'Articolo della Consultazione di cui sopra, e l'impostazione originaria prevista nelle Linee guida EIOPA.
Allegato 3	generale	Nel caso di "Singolo documento ORSA" si chiede conferma che i contenuti minimi da considerare nella Relazione ORSA siano quelli relativi al GRUPPO o i contenuti minimi relativi alle singole imprese.
Allegato 3	1	Si propone di verificare se l'indicazione delle eventuali modifiche apportate ai processi ed alle procedure ORSA precedenti non si riferiscano all' "ORSA Supervisory Report" precedente piuttosto che al "narrative". In alternativa, nel caso si confermi di volere intendere proprio il narrative, si chiede di specificare se si fa



		riferimento al documento dovuto quasi contemporaneamente e con riferimento al medesimo bilancio di fine esercizio ovvero al narrative di un anno prima.
Allegato 3	7	Si propone l'eliminazione del seguente punto "Qualora l'impresa sia in fase di pre-application ed utilizzi il modello interno per la misurazione del profilo di rischio deve illustrare le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualità che la domanda di autorizzazione all'utilizzo del modello interno possa essere respinta" in quanto esso è riportato esclusivamente negli "Orientamenti sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA)" della fase preparatoria a Solvency II, ma non è riportato nelle Linee Guida finali sull'ORSA preparatoria).
Allegato 3	Relazione di Gruppo – punto 3	Si auspica l'eliminazione della seconda parte del contenuto del punto 3: "ciò in particolare nel caso in cui la capogruppo intenda esercitare la facoltà di trasmettere una relazione unica per tutte le imprese del gruppo che include pertanto tutte le informazioni richieste per le controllate" in quanto sembra non aggiungere informazioni significative rispetto a quanto richiesto nella prima parte del punto 3.
Allegato 3	Relazione di Gruppo – punto 9.b)	Si suggerisce di eliminare "nel" al fine di correggere il seguente refuso "valutazione della disponibilità, fungibilità e trasferibilità dei fondi propri nel nell'ambito del gruppo".
Allegato i		Per quanto riguarda gli Art. 13-14 con riferimento alla descrizione richiesta nei punti da a) ad e), si propone la possibile introduzione del concetto di materialità in particolare per i Gruppi con sedi tutte in Italia.